

1793. L'avvocato Giuseppe Pozzi, patrocinante in Saluzzo, chiede siano migliorate le carceri, particolarmente quelle preventive; siano separati i giovani dagli adulti, gli inquisiti dai condannati. Chiede più specialmente si rimedii alla ristrettezza ed allo squallore delle carceri di Saluzzo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, le sottometto l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

REZASCO. Debbo raccomandare alla Camera la petizione 1790. La presentano 82 cittadini di Sarzana, i quali, con meraviglia e con dolore, veggono minacciata la loro città d'essere priva degli utili che le porta, e maggiormente le porterebbe col tempo, la strada di Santo Stefano; poichè il capriccio di alcuno vorrebbe allontanare quella strada d'un mezzo miglio, mentre oggi, venendo di Lombardia, mette capo nella città e vi ristora i commercianti (ahi tanto languidi!) e vi nutre l'operosità delle industrie.

Signori, quella buona città, stretta tra un fiume e due linee di dogana, scarsa di territorio, obliata dal Governo, oppressa da molte ingiustizie, è troppo in odio della fortuna, è troppo infelice senza che il capriccio d'un uomo ne accresca le immeritate sciagure.

Io vi raccomando caldamente quella petizione e vi prego a dichiararla d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SINEO. Chiederei alla Camera che fosse dichiarata d'urgenza la petizione sotto il numero 1793 dell'avvocato Pozzi, di Saluzzo, il quale chiede che il Governo si occupi per via di urgenza delle carceri e della separazione degli inquisiti dai condannati, dei più adulti dai più giovani, e specialmente poi chiede si provveda d'urgenza alle carceri di Saluzzo, le quali sono veramente piene di squallore per la ristrettezza loro.

Le considerazioni di utilità pubblica concorrono in questo caso con quelle dell'umanità, e chiedo quindi che la Camera dichiari d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

FARINA. Alcuni giorni fa venne letta per sunto la petizione 1650 di un tale che, essendo in America, vi fu chi si impadronì de' suoi beni senza che, dirigendosi ai tribunali, abbia potuto ottenere la restituzione dei medesimi. Pare che nel corso del processo e nell'emanazione della sentenza siano occorse delle irregolarità che possono richiamare l'attenzione della Camera per raccomandare la petizione medesima al ministro di grazia e giustizia.

Pregherei perciò la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione stessa.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CADORNA CARLO. Nella seduta di ieri fu riferita una petizione portante il numero 1653 di alcuni particolari di Pisano riguardante l'atterramento di piante che dicevasi essersi fatto dal parroco di esso luogo.

Questa petizione venne dalla Camera rimandata al ministro di grazia e giustizia.

Io tengo una lettera del sindaco di quel comune in cui si adducono alcune circostanze relative a tale petizione. Non conosco assolutamente alcuno di quelli che trovansi indicati in detta lettera, ma nell'interesse della verità pregherei la Camera a volermi autorizzare di depositare questa rimo-

stranza sul tavolo della Presidenza, acciocchè fosse unita alla petizione che è stata inviata al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

(Il deputato Cadorna Carlo depone al banco della Presidenza l'indicata lettera.)

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il sindaco del municipio di Novara ha fatto omaggio ad essa di quaranta copie della relazione dei funerali fatti dallo stesso municipio al magnanimo Re Carlo Alberto. Due di queste copie saranno deposte l'una nella biblioteca e l'altra negli archivi della Camera. Rimangono 38 copie a distribuirsi; io dimando in qual modo intenda la Camera che segua questa distribuzione.

Io propongo si faccia l'estrazione a sorte.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO DI OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi. (V. vol. *Documenti*, pag. 178.)

Il progetto approvato dalla Camera dei senatori è conforme al progetto di legge proposto dalla Commissione di questa Camera, salvo nell'articolo 4. Darò lettura dell'uno e dell'altro.

Il progetto approvato dalla Camera dei senatori è così concepito:

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1850 i comuni di Ovada, Belforte e Tagliolo, componenti il mandamento di Ovada, cesseranno di far parte della provincia d'Acqui e della divisione amministrativa di Savona, di essere compresi nella giurisdizione del tribunale di prima cognizione di Acqui, del magistrato d'appello di Casale e nel distretto della divisione militare d'Alessandria.

« Art. 2. Dall'epoca suindicata il mandamento di Ovada farà parte della provincia di Novi e dipenderà:

« Per l'amministrativo, dagli uffici d'intendenza di Novi e d'intendenza generale di Genova;

« Per il giuridico, dal tribunale di prima cognizione di Novi e dal magistrato d'appello di Genova;

« Per le relazioni militari s'intenderà pure compreso nella divisione di Genova.

« Art. 3. Le cause vertenti avanti il tribunale di prima cognizione d'Acqui ed avanti il magistrato d'appello di Casale, ed anche quelle già assegnate a sentenza tanto in prima istanza che in grado d'appello, le quali, secondo le regole ordinarie di competenza, rimangono ora devolute al tribunale di prima cognizione, od a quello di commercio di Novi, od al magistrato d'appello di Genova, saranno rispettivamente portate avanti gli stessi tribunali o magistrato, ad istanza della parte più diligente, mediante semplice citazione.

« I termini ordinari o prorogati saranno in dette cause sospesi pel corso di tre mesi, dal giorno della promulgazione della presente legge: nel caso però di citazione prima della scadenza di esso termine, seguiranno a decorrere dal giorno della citazione. Lo stesso si osserverà rispetto alle cause vertenti davanti il Consiglio d'intendenza. Il termine però per l'introduzione sarà circoscritto ad un mese, e si eseguirà nelle forme prescritte per le cause vertenti davanti cotali tribunali.

« Art. 4. Il Governo presenterà al Parlamento, in questa o